



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE BENI E SERVIZI
DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE**

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A QUALUNQUE TITOLO AL COMUNE DI GENOVA, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 D.LGS.36/2023)

LOTTO 1: IMMOBILI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI PONENTE, MEDIO PONENTE, CENTRO OVEST, VALPOLCEVERA E PRESSO IL "MATITONE"

LOTTO 2: IMMOBILI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI CENTRO EST, MEDIO LEVANTE, LEVANTE, MEDIA VALBISAGNO, BASSA VALBISAGNO E PRESSO IL "POLO TURSI-ALBINI- GALLIERA"

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di pulizia e sanificazione, a chiamata, a ridotto impatto ambientale, per interventi straordinari di varia natura presso strutture di proprietà o in uso al Comune di Genova nonché interventi straordinari di pulizia presso le scuole statali in seguito a lavori edili o interventi manutentivi straordinari, oggetto dell' Accordo Quadro tra il Comune di Genova (si seguito anche solo "Stazione Appaltante") ad un operatore economico specializzato (nel seguito anche solo "Ditta Appaltatrice").

Il servizio è suddiviso nei seguenti due Lotti:

LOTTO 1: IMMOBILI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI PONENTE, MEDIO PONENTE, CENTRO OVEST, VALPOLCEVERA E PRESSO IL "MATITONE"

LOTTO 2: IMMOBILI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI CENTRO EST, MEDIO LEVANTE, LEVANTE, MEDIA VALBISAGNO, BASSA VALBISAGNO E PRESSO IL "POLO TURSI-ALBINI-GALLIERA"

Il Comune ha disposto di affidare il servizio, mediante la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico (ex art 59 comma 3 del D.Lgs.36/2023) per ciascun Lotto, della durata di 24 mesi dalla stipula, prorogabili di ulteriori 24 mesi (v. art 3.3. del Disciplinare).

L'affidamento del servizio avverrà mediante la stipula di contratti derivati applicativi degli Accordi Quadro aggiudicati. L'ordinativo del servizio sarà impartito dalla Stazione Appaltante – Direzione Beni e Servizi, per iscritto, tramite e-mail (vd. art. 2 Tempistica)

Il Comune si riserva di stipulare i contratti derivati secondo le proprie necessità e disponibilità finanziarie, senza riconoscere all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro alcun diritto all'affidamento del servizio. Pertanto la Stazione Appaltante potrà ridurre e/o interrompere la richiesta dei servizi, senza che l'Operatore Economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere come compenso o altro ristoro per i servizi non richiesti e non eseguiti.

Per tutte le specifiche dell'Accordo Quadro, si rimanda al Disciplinare di Gara.

Art. 2 - Modalità d'esecuzione del servizio

I servizi straordinari di pulizia e/o sanificazione, a chiamata, dovranno essere prestati con le tempistiche di seguito dettagliate, per far fronte all'esigenza di interventi urgenti, presso strutture di proprietà o in uso al Comune di Genova, ad esempio in occasione di

manifestazioni ed eventi di varia natura (es: conferenze stampa, elezioni, ecc...), nonché presso scuole statali in seguito a lavori edili ed interventi di manutenzione straordinaria.

In generale, le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in modo da non interferire con le attività lavorative e/o la frequenza di utenti evitando, il più possibile, i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, le fasce orarie degli interventi di pulizia dovranno essere concordate con i Responsabili delle singole strutture/ scuole.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato di attrezzature adeguate e dei prodotti più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare soddisfacenti condizioni di igiene negli ambienti destinatari del servizio.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come indicato dal D.lgs. n. 81/08, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche nonché le disposizioni contenute nel D.M. n. 37/08.

La pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee.

Il servizio a chiamata comprende:

oltre a pulizie urgenti, anche sanificazioni/disinfezioni/disinfestazioni che dovessero risultare necessarie durante la vigenza dell'Accordo Quadro, nonché pulizie straordinarie in seguito a lavori edili e/o di manutenzione presso scuole statali e altre sedi.

Le sedi presso le quali dovranno essere svolte le pulizie e/o sanificazioni urgenti a chiamata, sono riportate negli atti di gara negli Allegati k) e l) del Disciplinare, rispettivamente per il Lotto 1 e Lotto 2:

LOTTO 1

Oggetto del Lotto 1	SEDI
Servizi di pulizia e sanificazione a chiamata presso immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al Comune di Genova - immobili nel territorio dei Municipi: Ponente, Medio Ponente, Centro Ovest, Val Polcevera e presso il "Matitone"	Allegato k) Elenco sedi

LOTTO 2

Oggetto del Lotto 2	SEDI
Servizi di pulizia e sanificazione a chiamata presso immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al Comune di Genova - immobili nel territorio dei Municipi Centro Est, Medio Levante, Levante, Media Val Bisagno, Bassa Val Bisagno e presso il "Polo	Allegato l) Elenco sedi

Gli *Elenchi Sedi* (Allegato "l e m" del Disciplinare) riportano denominazione e indirizzo delle sedi destinatarie del servizio (uffici, biblioteche, sedi ATS, sedi scolastiche etc). dislocate nei vari Municipi del Comune di Genova, ripartite nei Lotti 1 e 2 secondo il criterio della vicinanza geografica.

Al fine di garantire la massima flessibilità del servizio, le sedi destinatarie del servizio di pulizia e/o sanificazione a chiamata sono modificabili, a discrezione della Civica Amministrazione, con l'introduzione di nuove e/o diverse (ad es: scuole statali oggetto di interventi edili).

Non è, inoltre, previsto un diritto di esclusiva a favore dell'aggiudicatario di ciascun Lotto, per cui nel caso in cui l'Amministrazione ravvisasse la necessità, all'aggiudicatario del Lotto 1 potrà essere richiesto di intervenire anche sulle sedi del Lotto 2 e viceversa.

L'Impresa dovrà indicare un **Responsabile Tecnico di fiducia** e un suo sostituto in caso di assenza del Responsabile, entrambi in possesso di requisiti qualificanti la specifica professionalità, quale referente unico con compiti di coordinare il personale assegnato al servizio nella sua globalità e di tenere i contatti con gli incaricati dell'Amministrazione committente.

Tale persona dovrà essere reperibile telefonicamente durante le operazioni tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato e sostituita in caso di assenza, ed essere in grado, su richiesta della S.A. di intervenire sul luogo direttamente o tramite personale qualificato a ciò delegato.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E RENDICONTAZIONE

L'ordinativo del servizio, affidato con il contratto derivato, sarà impartito dalla Direzione Beni e Servizi, per iscritto, tramite e-mail.

Qualora la richiesta di intervento non contenga già il preventivo di spesa calcolato dalla Committente sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, il Fornitore si impegna a:

- Elaborare il computo metrico estimativo dell'intervento richiesto, predisporre un preventivo sulla base dei prezzi offerti e trasmetterlo alla Committente per l'Autorizzazione.

Le attività di pulizia successive all'esecuzione di interventi edilizi saranno, di norma, compensate a mq sulla base del prezzario di gara.

Al termine di ogni attività l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla Committente un Report a consuntivo dell'attività riportante le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica della prestazione;
- data di esecuzione;
- quantità eseguite;

La scheda consuntivo di attività - *Report* - dovrà essere firmata dal Referente tecnico della Ditta e dal Referente per le pulizie della Sede richiedente, come attestazione di regolare esecuzione, e trasmessa al Direttore Esecuzione Lavori – DEC.

Solo le prestazioni richieste ed autorizzate dalla Committente, corredate al Report potranno essere rendicontate e fatturate.

TEMPISTICA

Gli interventi a chiamata devono essere eseguiti tempestivamente e precisamente:

- per quanto riguarda gli interventi di pulizia entro le 24 ore naturali dalla chiamata, e comunque nelle tempistiche indicate nell'ordine;
- per quanto riguarda gli interventi di sanificazione, se richiesti da lunedì a venerdì, entro le ore 16:30.

Per le richieste pervenute dopo le ore 16:30 e quelle pervenute il sabato e la domenica o durante le festività ai fini delle tempistiche di cui sopra si considera il primo giorno lavorativo successivo.

L'Amministrazione potrà altresì richiedere interventi straordinari di pulizia o sanificazione a chiamata da eseguire nel breve-medio periodo, indicando in sede di richiesta le tempistiche d'intervento in base alle esigenze delle sedi richiedenti.

Sono fatti salvi casi di estrema urgenza, che verranno segnalati dalla Direzione di Area Stazione Appaltante – Direzione Beni e Servizi, per i quali la pulizia e/o la sanificazione dovrà essere eseguita comunque in giornata.

La Ditta dovrà comunque garantire la disponibilità ad eseguire più interventi in contemporanea, anche nelle giornate di sabato e domenica, organizzandosi con almeno due squadre operative.

ALTRE INDICAZIONI IN CASO DI SANIFICAZIONE

È onere della Ditta incaricata eseguire la sanificazione mediante la tecnica richiesta (micronebulizzazione o pulizia/disinfezione con applicazione del prodotto disinfettante,

secondo la richiesta della Stazione Appaltante) nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio ed utilizzando tecniche di applicazione diverse laddove con le tecniche sopra indicate sia possibile danneggiare oggetti e/o superfici di pregio, ad esempio nel rispetto delle Linee Guida del MIBACT per la sanificazione del patrimonio culturale.

In caso di sanificazioni di interi uffici la Ditta aggiudicataria dovrà coordinarsi con gli uffici comunali competenti che saranno indicati dalla Stazione Appaltante - per l'organizzazione dell'intervento, e:

- curare che le sedi siano state preavvisate, informando la Stazione Appaltante del calendario e orario delle sanificazioni, fornendo agli uffici indicazioni/istruzioni pertinenti e che sia apposto avviso che indichi i locali sanificati e ne vieti l'utilizzo fino ad intervenuta areazione e ad orario indicato. Il cartello dovrà permanere sino al ripristino dell'agibilità dei locali e ad avvenute operazioni di aereazione;
- accertarsi circa accensione/spegnimento, nelle varie fasi, degli impianti di aereazione o condizionamento
- eseguire le sanificazioni a uffici/sedi sgombre da persone, in modo da non interferire con le attività lavorative e/o la frequenza di utenti: pertanto, le fasce orarie e le giornate degli interventi di pulizia dovranno essere concordate. L'orario delle sanificazioni, onde non interferire con l'attività degli uffici, dovrà essere concordato con l'ufficio Stazione Appaltante o, su indicazione dello stesso, con il referente della sede destinataria della sanificazione.

Per tutte le procedure di sanificazione dovranno essere osservate le indicazioni tempo per tempo vigenti, fornite dal Ministero della Salute mediante Circolari, Raccomandazioni o altri atti normativi.

Art. 3 - Prodotti per la Pulizia

I prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e i detergenti super concentrati utilizzati devono essere conformi ai requisiti minimi indicati dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 così come modificato con Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (CAM - vigenti per le pulizie e sanificazioni di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario).

Pertanto, i detergenti utilizzati e dichiarati per l'espletamento del servizio di pulizia oggetto del presente Capitolato devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (CAM - C) b) 1

In conformità al DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, i detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- *i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;*
- *i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;*
- *i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;*
- *i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce;*

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie (DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sub D, lett. a) punto 2), in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Ciascuna impresa partecipante, pertanto, deve presentare in sede di gara, la lista completa dei detergenti (vd. Allegato I del Modello Offerta Tecnica) *che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie (DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sub D, lett. a) punto 2).*

Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie –(CAM C) b) 2

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici (DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8) ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un

laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto dal DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sub E, lett. a) punto 9.

Ciascuna impresa partecipante pertanto, deve presentare in sede di gara, la lista completa dei prodotti (vd. Allegato II del Modello Offerta Tecnica) per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie (DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sub E, lett. a) punto 9). Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il DM del 29 gennaio 2021 – Allegato 1, sottoscritte dal produttore del detergente.

Prodotti disinfettanti e prodotti per favorire un uso sostenibile CAM – C -c) 4)

(vd. Allegato III del Modello Offerta Tecnica)

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- *dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ",*
- *come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.*

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio.

Tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità" ed in corso di esecuzione dell'accordo quadro essere conformi alle prescrizioni del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 -Ministero della transizione ecologica e del mare e delle norme che troveranno successivamente applicazione in materia.

La relazione tecnica dovrà essere integrata da opportune prove documentali in caso di esplicita richiesta da parte Stazione Appaltante e/o dai soggetti contraenti.

Art. 4 - Macchinari e Attrezzature

I macchinari e le attrezzature utilizzate e dichiarate dalla Ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio devono possedere le seguenti caratteristiche Tecniche:

Macchinari –(CAM C) b) 3)

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Ciascuna impresa partecipante deve dichiarare in sede di gara se intenderà o meno far uso di macchine (vd. Allegato IV del Modello Offerta Tecnica) ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio dell'aggiudicatario stesso. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia per le macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati, anche qualora questi vengano tenuti in locali messi a disposizione dal Comune

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia/sanificazione devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Resta inteso che, qualora sia richiesto l'utilizzo di ponteggi, autoscale o quant'altro non espressamente citato per l'effettuazione di determinate attività, **i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico dell'Amministrazione.**

La pulizia/sanificazione dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) non deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee.

Art. 5 - Prodotti Ausiliari per l'igiene -CAM C c 3

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- *prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;*
- *piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;*
- *attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;*
- *elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;*
- *elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.*

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex \leq 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Le verifiche del rispetto del presente articolo sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti.

Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale

Art. 6 - Formazione del personale addetto al Servizio CAM -C c 1

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- *Differenze tra detersione e disinfezione;*
- *Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;*
- *Modalità di conservazione dei prodotti;*
- *Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;*
- *Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro; -*
- *Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;*
- *Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;*
- *Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;*
- *Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;*
- *Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.*

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri

supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Art. 7 - Sistema di gestione della qualità CAM-C-c-2, per quanto applicabile al servizio)

L'impresa esecutrice del servizio deve inoltre attuare un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Art. 8 - Rapporto sui prodotti consumati CAM C c 7 (non applicabile)

Art. 9 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) all'avvio del servizio comunicare l'indirizzo della sede operativa;
- b) rispettare l'offerta tecnica presentata, nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nei documenti di gara e nel presente Capitolato;

- c) garantire il corretto svolgimento del servizio, sia in materia di personale sia in materia di prodotti ed attrezzature, assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, garantendo l'immediata sostituzione del personale assente;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate, compresa la sostituzione del personale rivelatosi inadeguato;
- e) rispettare gli obblighi di tutela della privacy;
- f) svolgere tutte le operazioni accuratamente, a regola d'arte, utilizzando prodotti ed attrezzature idonei, avere cura dei locali, non danneggiare apparecchiature, pavimenti, vernici, arredi e quant'altro presente nei locali oggetto del servizio;
- g) provvedere alla chiusura di porte, finestre, luce a conclusione degli interventi, provvedere all'eventuale attivazione dei dispositivi di allarme, non ostruire con attrezzature o materiale le vie di fuga, ecc);
- h) assicurare la reperibilità immediata, nell'arco delle ore lavorative (dalle ore 7:00 alle ore 20:00) dal lunedì al sabato, di un incaricato (responsabile del servizio) – dotato di cellulare o cercapersona per immediata reperibilità - in grado di intervenire per qualsiasi necessità imprevista che si manifestasse nei locali oggetto del presente servizio di pulizia;
- i) predisporre, ove necessario il Documento integrativo al documento di valutazione dei rischi in relazione alle proprie scelte autonome e di responsabilità nell'organizzazione dell'espletamento delle prestazioni;
- j) presentare all'avvio del servizio schede tecniche dei prodotti conformi ai CAM di cui al D.M. n.51 del 29 gennaio 2021 - Ministero della transizione ecologica e norme vigenti;
- k) non utilizzare in nessun caso prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante, segatura del legno e piumini di origine naturale;
- l) procedere allo smaltimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata negli appositi contenitori posizionati negli edifici oggetto delle pulizie, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottate dal Comune di Genova e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio secondo il sistema di raccolta locale di tali rifiuti;

A.2 Obblighi di comunicazione

- a) comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile per la sicurezza, del medico competente per la sorveglianza sanitaria e dell'addetto alla prevenzione antincendio;

- b) dimostrare l'effettuazione dell'attività di vigilanza sanitaria sui dipendenti mediante attestazione del medico competente;
- c) dimostrare l'effettuazione dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza mediante attestazione di ente paritetico;
- d) comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, alla Stazione Appaltante il nominativo di ciascuna unità impiegata nell'esecuzione del contratto ed ogni eventuale successiva variazione;
- e) comunicare qualsiasi modifica che intervenga nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Dlgs. 36/2023.

B - Obblighi nei confronti del personale impiegato nelle operazioni di pulizia

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
- b) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- c) formare il personale soprattutto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di utilizzo di prodotti e macchinari, di utilizzo dei DPI;
- d) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
- e) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
- f) dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, numero di matricola del dipendente, mansione e fotografia. La divisa deve essere pulita e decorosa per tutto lo svolgimento del servizio.

C - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio, compresa l'imposta sul bollo.

L'imposta di bollo è stabilita nella misura seguente:

- Lotto 1: Euro 120,00
- Lotto 2: Euro 120,00

Tali importi dovranno essere versati una tantum in sede di stipula del contratto per l'aggiudicatario di ciascun lotto (allegato I.4 al Codice).

La circolare n. 2/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate determina la modalità di versamento e prevede che l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE - codice tributo 1573).

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i prodotti detergenti e disinfettanti, tutte le attrezzature e macchinari, (quali ad esempio micronebulizzatori, monospazzole, battitappeto aspirapolvere, bidone aspiraliquidi, lavasciuga pavimenti etc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione del servizio.

Art. 10 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

Verranno liquidate mensilmente solo le fatture relative alle prestazioni effettivamente richieste e rese, sulla base dei Report prodotti alla Stazione Appaltante.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo (ex art.33 Allegato II 14 del D.Lgs.36/2023).

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito alla gara ed il codice IPA: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In caso di ricorso al subappalto la liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) anche del/i subappaltatore/i e il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, dall'importo delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

In particolare per la liquidazione delle fatture riferite al servizio in spazi di tipo "istituzionale", si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile mentre per la liquidazione delle fatture riferite al servizio in spazi di tipo "commerciale", si applica il meccanismo c.d. "reverse charge". Le modalità di fatturazione saranno comunicate dal Comune previa produzione mensile da parte della ditta incaricata delle attestazioni degli interventi effettuati nel mese.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010:

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge al Comune entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle Entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

Art. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato e delle proposte tecniche offerte in sede di gara.

La segnalazione di irregolarità/omissioni nell'esecuzione del servizio sarà effettuata dalle Sedi/Scuole destinatarie del servizio, che ne daranno comunicazione, via mail, alla Direzione committente.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità dalle obbligazioni contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, per le modalità per quanto attiene al controllo tecnico contabile ed amministrativo ex art 115 ed alle verifiche di conformità ex art 116 D.Lgs. 36/2023 si rimanda all'Allegato II. 14 del Codice che qui si intende richiamato.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell' art. 116 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 36 comma 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Penali

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni

In caso di esecuzione parziale, non a regola d'arte, oltre le tempistiche stabilite, la penale sarà da 100 a 400 Euro a seconda della gravità, salvo che la Ditta non recuperi gli interventi non effettuati a regola d'arte entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante (purché l'intervento sia recuperabile).

In caso di mancata esecuzione della prestazione, la penale sarà di 500 Euro per ogni intervento non eseguito.

Penalità per violazioni di obblighi nei confronti del personale impiegato

Mancata corresponsione (totale o parziale) degli stipendi nei termini previsti dal CCNL o dai contratti territoriali: ferma restando l'applicazione dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs.36/2023, l'omessa o ritardata corresponsione (totale o parziale) delle retribuzioni, se reiterata, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

Penalità in caso di utilizzo di prodotti/ attrezzature/macchinari non conformi:

In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature e/o macchinari non conformi a quanto richiesto ed eventualmente proposto nell'offerta tecnica, sarà applicata una penalità fino ad un massimo di Euro 500,00 per ogni intervento oggetto di contestazione e per ogni tipologia di mancanza contestata.

Penalità in caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative:

In caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative proposte in sede di offerta tecnica, anche in relazione alle misure finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali, verrà applicata la penale fino a euro 500,00 per ogni singola violazione.

Penalità in caso di accessi lasciati aperti o incustoditi:

Qualora gli operatori della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione, ad eccezione dei locali nei quali stanno operando, e/o a conclusione del servizio lascino aperti o incustoditi gli accessi (porte e finestre) verrà applicata una penale da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00 in proporzione alla gravità.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il danno sofferto dall'inadempimento, qualora la mancata custodia dell'accesso o la mancata chiusura dello stesso abbiano originato danni (es. entrata di acqua piovana o di animali; furti, ecc.).

Penalità in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione:

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9 verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 per ogni inadempienza. La sanzione potrà essere applicata più volte se la Ditta, dopo l'irrogazione della sanzione, continua a non ottemperare.

L'applicazione di qualsiasi penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penalità mediante detrazione dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi (purché la prestazione sia recuperabile);
- la ditta invii alla Stazione appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 13 - Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, o ritardi l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, escuterà la garanzia fidejussoria.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiranno altresì ipotesi di risoluzione per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti fattispecie:

- a) violazione dell'obbligo di avere almeno una sede operativa nel Comune di Genova;

- b) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi, da parte dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli operatori;
- c) in caso di reiterate violazioni del Capitolato e/o dell'offerta migliorativa proposta dall'aggiudicatario;
- d) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione
- e) qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario risulti irregolare per due volte consecutive;

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art.10 dell'Allegato II 1 e pertanto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP . Qualora le controdeduzioni siano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs.159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II *Requisiti Di Ordine Generale* del Titolo IV della Parte V del Codice
- c) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 e del D.lgs. 36/2023;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- f) qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a

qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

- h) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- i) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, via PEC , di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) *modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);*
- b) *con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);*
- c) *l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;*
- d) *l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).*

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, compresa l'eventuale esecuzione in danno

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore – Fornitore. Al fine di recuperare

penalità, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché procederà all'incameramento della cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta aggiudicataria.

Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto i medesimi servizi di cui al presente Capitolato, il contratto si risolverà automaticamente di diritto, in caso di mancato adeguamento ai parametri prezzo qualità previsti dalla convenzione, decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, di una richiesta in tal seno inviata dal Comune Committente.

Art. 15 - Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale non inferiore ad Euro 250.000,00 per ogni sinistro.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice.

All'atto della sottoscrizione di ogni contratto attuativo l'appaltatore dovrà prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo contratto applicativo per l'assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, come previsto dall'art. 117 comma 3 del Codice. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La garanzia potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.8 espressamente richiamato dall'art. 117 c.3.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti applicativi, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art 117 comma 3 del Codice la garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo modalità previste dall'art 117 comma 8,.

La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la mancata stipula del contratto applicativo e la decadenza dall'aggiudicazione dell'accordo quadro. La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto applicativo.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.119 del D.Lgs.36/2023 come specificato dall'art. 8 del Disciplinare di Gara.

L'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara. Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle medesime.

Le imprese concorrenti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art 119 D.Lgs. 36/2023. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine speciale ex art 100 D.Lgs. 36/0023, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/0023.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 19 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione contraente e dallo stessa accettata nei modi di cui all'art 6 dell'Allegato II . 14 del Codice

Art. 20 - Clausola di Pantouflage

L'aggiudicatario non dovrà trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

Art. 21 - Trattamento dei dati

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere *L'accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679 (GDPR)*, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC N.78 del 21 Settembre 2021, con il quale verrà nominato "*Responsabile del Trattamento*".

Art. 22 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti documento si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023, alle Leggi e Regolamento in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.